

**§ 51. - R.D.Lg. 15 maggio 1946 n. 455. Approvazione dello Statuto della Regione Siciliana (estratto) (1).**

(1) convertito in L. cost. 26 febbraio 1948 n. 2.

**Art. 14.** L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie: [...].

g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale; [...].

**Art. 17.** Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'As-

semblea regionale può al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione:

a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere; [...]

i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.

**Art. 32.** I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche, esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.